



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 191 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 14 luglio 2020, deposito del 31 luglio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 27 del 2020

parole chiave:

PROCESSO PENALE – MISURE CAUTELARI – PRESUNZIONE ASSOLUTA DI ADEGUATEZZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE – DELITTO DI ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO – AUTOMATISMI LEGISLATIVI

disposizione impugnata:

- Art. 275, comma 3, del [codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

La Corte costituzionale era chiamata a decidere sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di Torino con riguardo all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, **nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 270-bis del [codice penale](#) (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno afflittive.**

Come noto, a partire dalla sentenza [n. 265 del 2010](#), la Corte costituzionale ha iniziato a dichiarare l'illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in relazione a gran parte delle singole figure delittuose comprese nel catalogo di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., trasformandola, volta per volta,

in una presunzione di tipo relativo, superabile ove «siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». A seguito di tali pronunce, l'art. 4 della [legge 16 aprile 2015, n. 47](#), aveva modificato l'art. 275, comma 3, c.p.p. trasformando, per quasi tutte le ipotesi di reato *ivi* elencate, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere da assoluta a relativa, con sole tre eccezioni, per le quali essa continuava ad essere insuperabile dal giudice: delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) e di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.).

Se, con riferimento alla permanenza della presunzione assoluta in relazione ai delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, la Corte si era pronunciata con l'ordinanza [n. 136 del 2017](#) (confermando le conclusioni raggiunte, già molti anni prima, nell'ordinanza [n. 450 del 1995](#)), ritenendo in quel caso manifestamente infondate le censure avanzate dal giudice *a quo*, questa è la prima volta in cui la Corte ha modo di pronunciarsi sulla presunzione assoluta relativa ai delitti di cui all'art. 270-*bis* c.p.

La Corte, innanzitutto, ricorda come dalla propria giurisprudenza non sia affatto ricavabile «l'assoluta incompatibilità con i principi costituzionali, in materia di misure cautelari e di tutela della libertà personale della persona indiziata di reato, di ogni ipotesi di presunzione assoluta», dal momento che, ogniqualvolta ha proceduto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, lo ha fatto sempre all'esito di «una puntuale ricognizione dell'irragionevolezza della presunzione in relazione alle caratteristiche specifiche delle singole fattispecie delittuose di volta in volta esaminate». Pertanto, **occorre valutare, con riferimento a ciascuna fattispecie criminosa, se la presunzione resiste al vaglio di ragionevolezza, rispondendo a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*.**

Con riferimento alla presunzione assoluta prevista per il delitto di cui all'art. 270-*bis*, allora, la Corte parte da una ricognizione della giurisprudenza di legittimità che ha ricostruito i connotati essenziali di tale fattispecie criminosa, da cui si ricava come **elemento indefettibile della partecipazione a tale tipologia di associazione criminale sia «l'adesione a un'ideologia che, qualunque sia la visione del mondo ad essa sottesa e l'obiettivo ultimo perseguito, teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un "grave danno" a intere collettività».** Tale adesione ideologica contrassegna in modo profondo l'appartenenza del singolo all'associazione terroristica, appartenenza che, normalmente, «perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto, continuando così a essere indicativa di una sua pericolosità particolarmente accentuata», e vale a **distinguerla nettamente dalle altre tipologie di associazioni criminose** con riguardo alle quali si era formata la giurisprudenza costituzionale sull'art. 275, comma 3, c.p.p. Sono, d'altronde, proprio questi particolari caratteri ad essere alla base della scelta del legislatore del 2015 di conservare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere con riferimento a tali delitti, nella convinzione della **inidoneità delle misure cautelari non custodiali a neutralizzare la peculiare pericolosità del partecipe di tali associazioni**; infatti, «la pratica impossibilità di impedire che la persona sottoposta a misura extramuraria riprenda i contatti con gli altri associati ancora in libertà attraverso l'uso di telefoni e di internet», unita alla particolare struttura «a rete» di tali associazioni, che si avvalgono abbondantemente di internet e dei *social network* per organizzarsi, creano «inevitabilmente il pericolo che il soggetto si allontani senza

autorizzazione dalla propria abitazione e commetta gravi reati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione, di cui continua a far parte e dalla quale potrebbe continuare a ricevere ordini».

Sulla base di tali considerazioni, la Corte conclude che, con riferimento al delitto di cui all'art. 270-*bis*, **la presunzione assoluta, e la compressione dei poteri discrezionali del giudice che ne deriva, appare sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, all'esito di un bilanciamento che non può dirsi irragionevole, in quanto giustificato dalla «finalità di tutelare la collettività contro i gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati».** Pertanto, le questioni sollevate vengono **dichiarate infondate.**

Lorenzo Madau